

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO** per la fornitura di corpetti protettivi da ordine pubblico, a cura della ditta " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto la fornitura di:

- n. 1.500 corpetti protettivi da ordine pubblico (*+ n. 10 per le operazioni di verifica di conformità con oneri a carico della ditta*), mod. OP1, con relativa borsa per la custodia e il trasporto, al prezzo unitario di € \_\_\_\_\_ ed un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € \_\_\_\_\_;
- un set di buffetteria composto da:
  - . n. 2.700 tasche polivalenti (*+ n. 20 per le operazioni di verifica di conformità con oneri a carico della ditta*), al prezzo unitario di € \_\_\_\_\_ ed un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € \_\_\_\_\_;
  - . n. 300 tasche porta radio (*+ n. 5 per le operazioni di verifica di conformità con oneri a carico della ditta*) al prezzo unitario di € \_\_\_\_\_ ed un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € \_\_\_\_\_;
  - . n. 300 tasche porta granate (*+ 5 per le operazioni di verifica di conformità con oneri a carico della ditta*), al prezzo unitario di € \_\_\_\_\_ ed un importo complessivo, al netto

dell'IVA, di € \_\_\_\_\_  
per un importo totale, al netto dell'IVA, di  
€ \_\_\_\_\_.

Tale prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata della  
fornitura e sarà corrisposto alla ditta, secondo le modalità  
previste all'art. 10 "Pagamenti".

Le caratteristiche tecniche di configurazione della  
fornitura devono corrispondere alla descrizione ed ai  
requisiti del capitolato tecnico che costituisce, insieme  
all'offerta tecnica, parte integrante del presente  
contratto.

## **ARTICOLO 2**

### **CONDIZIONI GENERALI**

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore  
nonchè quelle relative:

- alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la  
Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, nr.  
2440);
- al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per  
la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, nr.  
827);
- al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e  
integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE);
- al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante

*disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture,*

che la ditta dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegati al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

### **ARTICOLO 3**

#### **TERMINI DI ADEMPIMENTO**

La Ditta deve presentare a verifica di conformità, presso la propria sede, la fornitura in un'unica rata secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico, entro n. 120 (centoventi) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione -tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)- della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione dell'atto presso gli Organi di Controllo.

La ditta è tenuta a comunicare a mezzo PEC, entro i termini previsti dal contratto, all'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali ([crm39998@pec.carabinieri.it](mailto:crm39998@pec.carabinieri.it)), all'Ufficio Approvvigionamenti ([crm38895@pec.carabinieri.it](mailto:crm38895@pec.carabinieri.it)) ed al Centro Unico Contrattuale (CUC) ([crm42525@pec.carabinieri.it](mailto:crm42525@pec.carabinieri.it)) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania n.45, ROMA -, la data di approntamento alla verifica di conformità della fornitura.

Tale verifica sarà eseguita da apposita Commissione, nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con le modalità indicate nel capitolato tecnico allegato al

contratto.

La fornitura accettata alla verifica di conformità dovrà essere consegnata, a cura e spese della ditta, presso i magazzini del Centro Unico Patrimoniale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri entro n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data dell'avvenuta favorevole verifica. Eventuali scioperi delle maestranze presso la ditta, purché tempestivamente denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (*incendi, alluvioni o altre cause simili*) impediscano alla ditta di rispettare i termini fissati si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della ditta e a giudizio insindacabile dell'A.D.. In quest'ultimo caso, la ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro gg. 10 giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che giustifichi la durata del ritardo. Nel periodo di esecuzione contrattuale

non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della ditta per ferie. Al riguardo la ditta è tenuta a dare preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'***

Nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità la ditta potrà:

- ripresentare a verifica di conformità altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato entro un termine da concordare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio AES. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della Commissione di verifica di conformità, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;
- riproporre entro 30 (*trenta*) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione di verifica di conformità, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 3 del contratto. Verranno pertanto applicate le

penali di cui all'art. 9 - let. b. in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

#### **ARTICOLO 5**

##### **MODIFICHE E VARIANTI**

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

#### **ARTICOLO 6**

##### **GARANZIA**

La ditta dovrà garantire la fornitura, relativamente alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche protettive (antiurto, anti lama, anti punteruolo e anti ago), di conservazione e di mantenimento, per un periodo di n. 3.650 giorni solari e relativamente ai difetti di fabbricazione per un periodo di n. 730 giorni solari a decorrere dalla favorevole verifica di conformità della stessa.

L'A.D. si riserva la facoltà di procedere a verifica del mantenimento delle predette qualità protettive nell'ambito del periodo di garanzia, e di estensione della vita tecnica del manufatto a scadenza della medesima, mediante

l'effettuazione di tests analoghi a quelli svolti per la verifica di conformità. Qualora i manufatti sottoposti ai citati tests mostrino, nell'ambito del periodo di garanzia, un decadimento delle qualità protettive tali da pregiudicare la sicurezza del personale (altresì nel caso in cui, in sede di test, si verifichi anche una sola prestazione protettiva inferiore ai valori minimi previsti), la ditta dovrà procedere alla sostituzione dell'intero lotto/fornitura sottoposto a test.

#### **ARTICOLO 7**

##### **CAUZIONE**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, la ditta presta valida cauzione a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_. Detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Prima di procedere allo svincolo della predetta cauzione la ditta dovrà prestare una ulteriore garanzia di importo pari a quello contrattuale, della durata di dieci anni, da svincolarsi progressivamente nella misura del 10% annuale. Tale garanzia viene prestata a copertura dei danni derivanti all'A.D. dall'eventuale mancato superamento delle prove durante tutto il periodo di garanzia previsto per i manufatti (10 anni).

**ARTICOLO 8****DETERMINAZIONE DEL PREZZO**

Il prezzo dell'intera fornitura è fisso ed invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del C.C., il contratto è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del C.C..

**ARTICOLO 9****P E N A L I T A'**

In caso di ritardi o di mancata esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni in garanzia nei termini previsti dal presente Capitolato Amministrativo e/o dal Capitolato Tecnico allegato, la ditta riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

**a. Ritardo nell'approntamento a verifica di conformità e/o nella consegna dei materiali in provvista:**

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sull'importo della fornitura non approntata alla verifica di conformità nei termini fissati.

**b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 4 del presente contratto).**

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore della fornitura verificata sfavorevolmente ed in relazione al



tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto della Commissione del materiale presentato a verifica alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui la ditta abbia approntato alla verifica di conformità il materiale in anticipo rispetto ai tempi previsti.

**c. Mancata esecuzione o ritardo dell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle indicazioni riportate al successivo art. 22.**

Comporterà una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti. L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente contratto.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante -pena decadenza- entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amm.ne, valutatane la gravità, procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

**ARTICOLO 10**

**P A G A M E N T I**

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento verrà effettuato, in unica soluzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, con ordine di pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di \_\_\_\_\_, con cui viene disposto l'accreditamento della somma a favore della ditta sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P. A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche - presso \_\_\_\_\_ Codice ABI \_\_\_\_\_; Codice CAB \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_, dopo la favorevole verifica di conformità e l'assunzione in carico della fornitura, dietro emissione di regolare fattura.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto

sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

**La fattura dovrà emessa solo a seguito del favorevole esito della verifica di conformità e dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), all'UFFICIO ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA) I2DACO e dovrà indicare:**

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario ed il codice a barre (ove disponibile);
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice unico di Progetto (CUP) laddove previsto.

**Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.**

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D. procederà alle verifiche previste dall'art. 1, commi 986 e 988 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

**La ditta, per motivati casi eccezionali, può variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 11 e 12 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.**

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di legge, la ditta s'impegna a darne tempestiva comunicazione tramite PEC all'Ente stipulante ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione

del presente contratto, vantati dalla ditta nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione la ditta dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte della ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione

del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

E' fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), la ditta, in qualità di avente diritto,

dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

#### **ARTICOLO 11**

##### **OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 12**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ARTICOLO 13**

##### **DIRITTO DI OPZIONE**

La ditta si impegna a fornire, su richiesta dell'A.D. e previa stipula di appositi atti aggiuntivi, nei successivi 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione del presente contratto da parte dei competenti organi di controllo, ulteriori n. 2.500 unità della medesima tipologia ed agli stessi termini e condizioni di quelli previsti nel presente atto, ai sensi dell'art. 35, co. 4

del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

**ARTICOLO 14**

***OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO***

La ditta si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi



relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

**ARTICOLO 15**

**SUBAPPALTO**

***(da inserire se il fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)***

Tenuto conto di quanto dichiarato in sede di offerta dal fornitore, il subappalto è consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

***(da inserire se il fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)***

Considerato che all'atto dell'offerta il fornitore non ha inteso far ricorso al subappalto, lo stesso non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

**ARTICOLO 16**

**VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che la ditta -ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione- non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 159/2011.

**ARTICOLO 17**

**VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato agli Organi di controllo.

**ARTICOLO 18**

**DECADENZA DEI DIRITTI**

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere della data di liquidazione finale del contratto medesimo.

**ARTICOLO 19**

**SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

La ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art.62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924 nr.827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico

della ditta;

- art.90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633 (*Istituzione e disciplina del Valore Aggiunto*);
- art.38 del D.P.R. in data 26 ottobre 1972, n.634 (*disciplina dell'imposta di registro*);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n.790 che aggiunge l'art.16/bis al R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reinscrizione in bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico della ditta, in base all'art. 8 del citato D.P.R. n. 642/72 il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

## **ARTICOLO 20**

### **DIRITTO DI RECESSO**

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135- si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**ARTICOLO 21**

**B R E V E T T I**

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o processo di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo della ditta.

La ditta s'impegna di rilevare formalmente l'A.D. da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo o ragione.

**ARTICOLO 22****CODIFICAZIONE**

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il codice CEODIFE è il seguente:  
\_\_\_\_\_ (Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03),

dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

## 2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta)giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi art. 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it)

### 3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli



di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art. 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### 6. (Certificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter

codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

#### 7. (Flusso Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

#### 8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it), nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su

come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 9 (Penali) del contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

#### **ARTICOLO 23**

##### **CONTROVERSIE**

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice di P.C..

#### **ARTICOLO 24**

##### **SPESE DI PUBBLICITA'**

Ai sensi dell'art.34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni solari decorrenti dall'aggiudicazione. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero

*della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari".*

Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT06A0100003245350016358000", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

#### **ARTICOLO 25**

##### **DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto la ditta elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.

La ditta è tenuta a comunicare -a mezzo PEC- all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico della ditta tutte le

conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 26**

**ALLEGATI**

1. Capitolato Tecnico.
2. Patto di integrità.
3. Offerta tecnica.

DITTA

RAPPRESENTANTE A.D.

U. ROGANTE